



### ***Proposta di ampliamento tutela penale degli Operatori Sanitari – modifiche al cod. penale***

1. Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità è esclusa quando l'evento si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia non gravi, dovute alle particolari condizioni in cui l'esercente si trova a operare a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per esercizio della professione sanitaria si intendono tutte le attività proprie della professione medica e infermieristica e ogni altra attività socio-sanitaria e di soccorso, anche all'interno delle strutture temporaneamente adibite a far fronte all'emergenza sanitaria o comunque prestate nella descritta situazione emergenziale.
3. Nei casi previsti dal comma 1, è esclusa la responsabilità civile per i danni patrimoniali e non patrimoniali, risarcibili ex art. 185 c.p.
4. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano all'ente le disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti).

Milano, 21 marzo 2020

Avv. Fabrizio Ventimiglia

Presidente Centro Studi Borgogna